

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 03/11/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 164

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti sulla Circolare n. 85 dell'11/05/2017.

Con circolare n. 85 dell'11 maggio 2017 sono state fornite le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell'esonero contributivo previsto, in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), dall'art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Al paragrafo 1 ("Destinatari del beneficio"), sono stati descritti i requisiti per l'ammissione al beneficio. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al requisito delle **"nuove iscrizioni nella previdenza agricola"**, contenuto nell'art. 1, commi 344, della legge in oggetto.

L'individuazione del citato requisito di nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla esplicita finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura, circoscritta, per espressa previsione di legge, ai coltivatori e agli imprenditori professionali con età inferiore ai quaranta anni.

In merito, non si è reso necessario dare disposizioni attuative per le fattispecie caratterizzate da nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell'esonero.

Per i casi, invece, di derivazione da un nucleo preesistente, la circolare n. 85 ha previsto che si accerterà *"...il nucleo del coltivatore diretto che richiede l'ammissione all'incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti"*.

Alla luce del contesto normativo di cui sopra, si reputa opportuno chiarire che tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell'esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto.

In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che "non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente".

Va considerato, inoltre, che si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull'allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell'imprenditore di cui all'art. 2135 c.c.

Pertanto, si precisa, ad integrazione della circolare n. 85/2017, che il requisito per l'applicazione dell'esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un'innovazione nell'oggetto dell'impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell'attività preesistente.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele